



Comunicato n. 7 del 03/12/2021 Aggiornamento del protocollo Back to sport

La Presidenza Nazionale del CSI ha aggiornato in data 2 dicembre 2021 il proprio protocollo in tema di misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione da COVID-19 e contiene le nuove indicazioni previste dal DL del 26 novembre 2021 n°174.

Viene pertanto normata la gestione della “certificazione verde rafforzata” o c.d. “super green pass”.

Allego al presente comunicato la nuova versione del testo “Back to Sport”, i cui contenuti e le cui prescrizioni devono essere osservate e rispettate con assoluto rigore. Includo inoltre l'allegato n.2 che contiene le indicazioni per le piscine e palestre. Gli altri allegati si possono scaricare dal sito del CSI Nazionale.

Per una più facile lettura vengono evidenziate in rosso le modifiche rispetto alla precedente versione del protocollo “Back to Sport”.

Ricordiamo inoltre che è possibile consultare apposite FAQ ministeriali pubblicate dal dipartimento dello sport della presidenza del consiglio dei ministri. Le stesse sono consultabili al seguente link [Clicca qui](#)

Lecco, 03 dicembre 2021

Il Coordinatore Tecnico Provinciale

Marco Monti

AFFISSO ALL' ALBO UFFICIALE DEL C.S.I. IN DATA 03 dicembre 2021



EMERGENZA COVID 19

PROTOCOLLO CSI PER L'ATTIVITÀ SPORTIVA

CENTRO SPORTIVO ITALIANO



PREMESSA

La Presidenza Nazionale del CSI ha predisposto il proprio protocollo in tema di misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione da COVID-19, per fornire indicazioni di carattere generale idonee a consentire l'espletamento delle attività in sicurezza, sia essa concernente:

- gli eventi e le competizioni di preminente interesse nazionale
- le manifestazioni sportive all'aperto
- le manifestazioni sportive al chiuso

Il presente Protocollo consta anche di 4 allegati che costituiscono parte dello stesso:

Allegato 1 – Discipline

Discipline sportive catalogate in base alla gravità del fattore di rischio da COVID-19.

Allegato 2 – Piscine e luoghi chiusi

Disposizioni contenute nelle "Linee guida per l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere" del 4 ottobre 2021

Allegato 3 – Nota informativa

Allegato 4 – DPI e sanificazione

Il Protocollo è integrato anche con quanto suggerito dalla "Sezione di Igiene, Dipartimento Scienze della Vita e Sanità Pubblica dell'Università cattolica del Sacro Cuore" e con la supervisione della professoressa Stefania Boccia, Professore ordinario di Igiene.

1. I RIFERIMENTI NORMATIVI

Oltre alle normative vigenti a livello locale restano di riferimento i seguenti documenti, ai quali si rinvia per i necessari approfondimenti:

- DPCM 17 maggio 2020;
- Circolare n. 3180 del 3/5/2020 Ufficio per lo sport Presidenza del Consiglio dei Ministri - Linee guida sulle modalità di svolgimento degli allenamenti per gli sport individuali;
- Presidenza del Consiglio dei Ministri Ufficio per lo Sport- Linee guida per lo svolgimento degli allenamenti per gli sport di squadra;
- Presidenza del Consiglio dei Ministri Ufficio per lo Sport - Linee guida per l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere;
- Circolare del Ministero della Salute del 14915 del 29.04.2020;
- Rapporto "Lo sport riparte in sicurezza" del 26.04.2020;



- Rapporto “Framework for rebooting sport in a COVID-19 environment”, curato dall’Australian Institut of Sport, del maggio 2020;
- Linee guida del 18 maggio 2020 “Modalità di svolgimento degli sport di squadra” (con part. Rif. Allegato 4 punto B);
- Protocollo applicativo del Centro Sportivo Italiano, pubblicato in data 25 maggio 2020 e consultabile sul portale www.csi-net.it;
- Linee Guida Safe sport, consultabili sul sito www.safe-sport.it e sul portale www.csi-net.it;
- Aggiornamento del Protocollo applicativo del Centro Sportivo Italiano, pubblicato in data 22 luglio 2020 e del 4 settembre 2020 consultabile sul portale www.csi-net.it;
- Circolare 1269-P- del 13/01/2021 emanata dal Ministero della Salute - Direzione generale della prevenzione sanitaria
- DPCM 2 marzo 2021;
- Linee guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere del 7 maggio 2021; Decreto Legge del 22 aprile 2021;
- Decreto Legge del 18 maggio 2021;
- Linee guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere aggiornate al 4 ottobre 2021;
- Linee guida per l’organizzazione di eventi e competizioni sportive al 6 agosto 2021;
- DPCM del 2 marzo 2021;
- DL del 22 aprile 2021 n. 52;
- DL del 18 maggio 2021 n. 65;
- DL del 23 luglio 2021 n. 105;
- DL del 21 settembre 2021 n. 127;
- DL dell’8 ottobre 2021 n. 139;
- DL del 26 novembre 2021 n.172;
- FAQ del Dipartimento dello Sport.

Il presente Protocollo, che integra e sostituisce il precedente, si intende aggiornato con tutte le norme emanate dalle autorità competenti.



2. SANIFICAZIONE E PULIZIA

La sanificazione del sito di gioco indoor avviene periodicamente; la pulizia almeno quotidianamente ed è frequente per gli attrezzi e gli spazi comuni.

La periodicità della sanificazione è demandata al Gestore dell'impianto, ovvero al Legale rappresentante della Società sportiva, in relazione alle caratteristiche ed agli utilizzi dei locali, degli attrezzi, al numero delle sessioni di training e di gara programmate e dovrà, in qualunque caso, effettuarsi periodicamente e in conformità alle normative vigenti di volta in volta, di cui il Centro Sportivo Italiano fornirà pronti aggiornamenti per il tramite di comunicazioni via mail, sul portale istituzionale e sugli strumenti di comunicazione.

Nel piano di pulizia quotidiano, che dovrà avvalersi di disinfettanti contenenti alcol (etanolo) al 75% o a base di cloro al 0,5% (candeggina), sono inclusi:

- gli ambienti dedicati alla pratica sportiva;
- le aree comuni di passaggio;
- i servizi igienici;
- gli attrezzi e i materiali sportivi;
- gli eventuali distributori di bevande e snack, con particolare attenzione alle superfici toccate più di frequente;
- le parti esposte dell'impianto di ventilazione (es. prese e griglie di ventilazione se facilmente raggiungibili).

Per aiutare gli operatori e gli addetti è opportuno stilare una check list da compilarsi, così da verificare la regolarità degli interventi.

In aggiunta, per le superfici toccate più di frequente, utilizzando panni diversi per ciascun tipo di oggetto/superficie (porte, maniglie, finestre, vetri, tavoli, interruttori della luce, servizi igienici, rubinetti, lavandini, scrivanie, sedie...) le attività di pulizia devono essere effettuate almeno due volte al giorno.

Per gli strumenti individuali di attività sportiva, la pulizia giornaliera e/o a fine turno di training-gara o durante lo stesso, viene effettuata dagli operatori sportivi designati allo scopo, ai quali deve essere messo a disposizione idoneo detergente e fornita adeguata informazione. Per alcuni attrezzi, è possibile delegare la pulizia agli atleti e alle atlete.

Si dovranno inoltre prevedere procedure specifiche di intervento e sanificazione nel caso di operatore sportivo o persona terza con manifestazione evidente di sintomi, nel rispetto delle indicazioni dell'Istituto Superiore della Sanità sulla gestione di persone con sintomi, allegate al presente documento, di cui sono parte integrante; nel caso di stazionamento nei siti sportivi di una persona con sintomi, occorre:

- prevedere un intervento straordinario di sanificazione/decontaminazione dei locali frequentati,



compreso il locale utilizzato per il suo isolamento. L'intervento degli operatori per la sanificazione deve essere preceduto da un'aerazione completa dei locali;

- a causa della possibile sopravvivenza del virus nell'ambiente e sulle superfici per diverso tempo, i luoghi e le aree frequentati dalla persona, nonché le attrezzature utilizzate e le superfici toccate di frequente, dovranno essere sottoposti a completa pulizia con acqua e detersivi comuni prima di essere riutilizzati;
- dopo la pulizia con detersivo neutro, si dovrà procedere con la decontaminazione da effettuare con disinfettanti a base di ipoclorito di sodio 0,5% o con etanolo al 75% per le superfici che possono essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio;
- durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici bisogna assicurare la ventilazione degli ambienti.

Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossa DPI secondo disposizioni e procedure specifiche dell'attività stessa. I rifiuti prodotti dalle attività di pulizia/sanificazione/decontaminazione dell'ambiente, come gli stracci e i DPI monouso impiegati, devono essere trattati ed eliminati come materiale potenzialmente infetto. I rifiuti devono essere trattati ed eliminati come materiale infetto categoria B (UN 3291), corrispondenti al codice CER 18.01.03* HP 9 e categoria ADR UN 3291.

Gli attrezzi sportivi e di gioco sono puliti quotidianamente e, comunque, al termine delle fasi di allenamento/gara, ad ogni cambio di atleti, ecc., con l'obiettivo di minimizzare le contaminazioni.

3. GLOSSARIO

Atleta. Tesserato/a all'associazione sportiva affiliata al Centro Sportivo Italiano con il codice AT, seguito dall'identificativo di tessera.

Operatore sportivo. Tesserato/a all'associazione sportiva affiliata al Centro Sportivo Italiano presente nel sito di gioco, a supporto dell'attività.

Allenatore. Tesserato/a all'associazione sportiva affiliata al Centro Sportivo Italiano che ha il compito di coordinare gli allenamenti e di prendere parte alle gare sportive.

Assistente. Tesserato/a all'associazione sportiva affiliata al Centro Sportivo Italiano in ausilio alle attività dell'allenatore. Si occupa di provvedere alla pulizia e/o sanificazione degli strumenti e attrezzi sportivi necessari allo svolgimento delle attività.



Operatore di accoglienza (e/o Operatore sportivo “Safe sport”). Tesserato/a all’associazione sportiva affiliata al Centro Sportivo Italiano, è il responsabile del rispetto delle norme anti-virus nel contesto sportivo di gare e allenamenti, designato a svolgere tale funzione presso il sito di gioco dal Presidente o Legale rappresentante della Società sportiva. Si preoccupa: di segnalare adeguatamente i percorsi di ingresso e di uscita dal sito di gioco; di apporre le infografiche inerenti i buoni comportamenti da tenersi da parte dei presenti, all’interno del sito di gioco; di posizionare, in punti ben visibili e accessibili a tutti i presenti, gel igienizzanti, guanti monouso, dispositivi DPI, utilizzabili e/o necessari, all’interno del sito di gioco; di guidare gli atleti lungo i percorsi di ingresso e di uscita predefiniti, in caso di necessità; di effettuare le eventuali operazioni di misurazione della temperatura, con gli appositi dispositivi, in base alle normative vigenti. L’Operatore sportivo “Safe sport” è un “Operatore di accoglienza”, tesserato al CSI, appositamente formato in materia di prevenzione e protezione. L’Operatore di accoglienza (e/o Operatore sportivo “Safe sport”) provvede al tracciamento dei contatti di quanti accedono al sito di gioco e provvede altresì al controllo della Certificazione Verde in corso di validità.

Giudice di gara. Tesserato/a al Centro Sportivo Italiano, delegato al rispetto delle regole di gioco, in caso di svolgimento di competizioni.

Sito di gioco. Spazio che delimita il luogo in cui esercitare le attività, indoor o outdoor.

DPI. La sigla indica i “Dispositivi di protezione individuale”, cioè ogni attrezzatura destinata ad essere indossata allo scopo di proteggersi contro uno o più rischi presenti nell’attività, quali guanti e mascherine chirurgiche.

Pulizia. Detersione con soluzione di acqua e detergente.

Sanificazione. Decontaminazione con apposite soluzioni disinfettanti.

Certificazione Verde. Si intende qualsiasi documento valido, cartaceo o elettronico, il cui QR-CODE è scansionabile e verificabile attraverso la App “VerificaC19” o attraverso analoghi sistemi automatici di verifica, previsti dalla Legge.

Tracciamento dei contatti. È l’operazione di registrazione delle persone che accedono al sito di gioco che consente di identificare e gestire i contatti dei casi confermati di COVID-19 permettendo di individuare e isolare rapidamente gli eventuali casi secondari e interrompere così la catena di trasmissione. Esso avviene con il rilascio all’Operatore di accoglienza di almeno il proprio cognome, nome e numero di cellulare.

4. DESTINATARI E APPLICAZIONE DEL PROTOCOLLO

▪ Il presente documento intende fornire indicazioni tecnico-organizzative e sanitarie a tutti i tesserati CSI impegnati nell’attività sportiva (allenamenti e gare) organizzata dai Comitati CSI



o tramite le Società sportive ad esso affiliate.

- Va applicato integralmente per gli “sport di squadra”.
- Per gli “sport individuali”, oltre al presente Protocollo, vanno anche applicate le “Linee guida di dettaglio” della specifica disciplina sportiva. Nel caso non fossero disponibili sul sito internet della Presidenza nazionale, il Coordinamento Nazionale dell’Attività Sportiva provvederà, su richiesta, ad accompagnare i Comitati richiedenti e ad emanare specifiche “Linee guida di dettaglio” per la singola attività individuale.
- I Comitati CSI, contemperando le prescrizioni delle proprie Regioni e Province con quelle dei regolamenti tecnico-sportivi del CSI afferenti alle singole discipline, hanno facoltà di adottare regolamenti propri che vanno ad integrarle e sono finalizzati al corretto svolgimento dell’attività. I Comitati CSI possono adottare altresì misure semplificate, purché garantiscano equivalenti livelli di sicurezza e di adeguatezza alle prescrizioni di legge.
- Nella gestione dell’organizzazione sportiva il Comitato CSI, in accordo con le Società sportive interessate, e queste con l’eventuale soggetto gestore, dovranno fare in modo che gli allenamenti e le gare, nella stessa struttura/impianto sportivo (in relazione alle dimensioni dello stesso), avvengano in modo distanziato una dall’altra per il tempo necessario a garantire la pulizia e l’aerazione dei locali nonché l’igienizzazione delle aree comuni (spogliatoi, docce, servizi igienici).
- Si ricorda che le Società sportive che intendono organizzare un’attività devono darne notizia ai Comitati territoriali o regionali competenti, i quali dovranno approvarne i relativi regolamenti sportivi (cfr “Sport in Regola”, NAS, Art. 16, c. 6).
- Il soggetto formalmente responsabile per tutti gli adempimenti normativi, previsti dalle disposizioni Governative e Regionali e per quelli previsti dal Protocollo CSI (per quanto compatibile ed applicabile) e dalle Linee guida di dettaglio, è il Legale rappresentante della Società sportiva il quale in qualità di organizzatore delle attività sportive è sempre tenuto ad adottare in via preventiva tutte le misure idonee a contenere il rischio nei limiti confacenti alla specifica attività sportiva.

4 bis. INDICAZIONI DI ACCESSO AL SITO DI GIOCO TRAMITE CERTIFICAZIONE VERDE

Certificazione Verde e applicazione

- La Certificazione Verde “Base” attesta:
 - a) l’avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo;
 - b) l’avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute;



c) l'avvenuta guarigione da COVID-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del prescritto ciclo.

d) effettuazione di test antigenico rapido con esito negativo al virus SARS-Covid fatto nelle 48 ore precedenti l'evento a cui si partecipa oppure molecolare fatto nelle 72 ore precedenti l'evento a cui si partecipa.

• La Certificazione Verde “Rafforzata” attesta:

a) l'avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo;

b) l'avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute;

c) l'avvenuta guarigione da COVID-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del prescritto ciclo.

• Le disposizioni in materia di Certificazione Verde (“Base” e “Rafforzata”) non si applicano ai soggetti esclusi per età (fino a 12 anni compiuti) dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

• Le disposizioni in materia di Certificazione Verde (“Base” e “Rafforzata”) non si applicano agli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell'età o di disabilità. Questi dovranno comunque utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuali.

Certificazione Verde e zone di rischio

• Le presenti disposizioni sono valide ed applicabili per tutta l'attività sportiva di base (quali allenamenti, gare, tornei, competizioni, etc.) nonché per gli eventi di preminente interesse nazionale riconosciuti dal CONI e dal CIP.

In zona bianca

▪ È consentita senza alcuna Certificazione Verde l'attività sportiva all'aperto in forma individuale.

▪ È consentita l'attività all'aperto di allenamenti, gare, competizioni, tornei, ecc., anche di squadra e di contatto, senza Certificazione Verde. Per l'attività praticata all'aperto, è necessario avere la Certificazione Verde “Base” per accedere a docce e spogliatoi.

▪ È consentita l'attività al chiuso di allenamenti, gare, competizioni, tornei, ecc., svolte anche in palestra e piscine, per coloro che sono in possesso della Certificazione Verde “Base” (anche per accedere a docce e spogliatoi).

▪ È consentito l'accesso agli impianti sciistici ai possessori di Certificazione Verde “Base”.

▪ Dal 6 dicembre 2021 al 15 gennaio 2022 la presenza di pubblico alle competizioni sportive sarà limitata ai possessori della Certificazione Verde “Rafforzata”. Le capienze degli impianti sportivi sono all'aperto al 75%, al chiuso al 60% dei posti disponibili.

In zona gialla e arancione

▪ È consentita senza alcuna Certificazione Verde l'attività sportiva all'aperto in forma individuale.

▪ È consentita l'attività all'aperto di allenamenti, gare, competizioni, tornei, ecc., anche di squadra.



dra e di contatto, con Certificazione Verde “Rafforzata” (anche per accedere a docce e spogliatoi).

- È consentita l’attività al chiuso di allenamenti, gare, competizioni, tornei, ecc., svolte anche in palestra e piscine, per coloro che sono in possesso della Certificazione Verde “Rafforzata” (anche per accedere a docce e spogliatoi).
- È consentito l’accesso agli impianti sciistici ai possessori di Certificazione Verde “Rafforzata” (solo per la zona arancione).
- È consentita la presenza di pubblico alle competizioni sportive riservate ai soli possessori di Certificazione Verde “Rafforzata”; le capienze degli impianti sportivi sono all’aperto al 75%, al chiuso al 60% dei posti disponibili.

Altri operatori

- Per gli operatori quali: istruttori, tecnici, amministrativi, collaboratori sportivi (ad es. arbitri), receptionist, volontari, etc. che operano nel sito di gioco sia al chiuso sia all’aperto è obbligatoria la Certificazione Verde “Base”.

• La Certificazione Verde:

- NON può essere sostituita da un’autodichiarazione ed il controllo deve essere effettuato ad ogni accesso al sito del gioco;

- NON occorre per il solo transito all’interno del sito sportivo necessario a raggiungere luoghi di allenamento o gara all’aperto;

- NON è richiesta per gli accompagnatori che devono assistere persone non autosufficienti (compresi i minori ed i disabili) all’interno degli spogliatoi.

In ogni caso, tali accompagnatori, se non in possesso di idonea Certificazione Verde, non potranno sostare all’interno degli ambienti per i quali è richiesta la Certificazione Verde, se non per la predetta necessaria assistenza.

- NON occorre per la sola attività di richiesta informazioni presso reception o segreterie sportive.

- Il pubblico che accede alla struttura sportiva in tutte le Zone (Bianca, Gialla, Arancione) deve essere in possesso della Certificazione Verde “Rafforzata” munito di mascherina e nel rispetto del distanziamento interpersonale.

5. SITO DI GIOCO

- Al sito di gioco si accede secondo le indicazioni riportate dal precedente articolo 4 bis.

- Il sito di gioco deve essere preventivamente sanificato e costantemente pulito.

- Vanno differenziati, ove possibile, i punti di ingresso e di uscita della struttura con dispenser di gel igienizzante indicato in maniera ben visibile.



- L'accesso al sito di gioco richiede che si indossi sempre la mascherina.
- L'aerazione degli ambienti chiusi (palestre, palazzetti, tensostrutture...) dovrà essere garantita mantenendo l'ambiente costantemente areato (anche attraverso l'utilizzo di impianti di aerazione che NON prevedano il ricircolo dell'aria).

6. SPOGLIATOI E DOCCE

- L'accesso agli spogliatoi e l'uso delle docce è consentito in conformità alle normative vigenti e di quelle in tema di Certificazione Verde, così come stabilito dal precedente articolo 4 bis. Negli spogliatoi e nelle docce permane l'obbligo di mantenimento del distanziamento interpersonale di almeno 1 metro, di tenere correttamente indossata la mascherina, e di rispettare quanto indicato dalle "Linee guida per l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere".
- I servizi igienici possono essere utilizzati a prescindere dal possesso o meno della Certificazione Verde.
- Per evitare assembramenti, si rende obbligatorio per ogni struttura individuare il numero massimo di ingressi indicato su un cartello affisso obbligatoriamente all'entrata dello spogliatoio al fine di contingentarne l'ingresso. In ogni caso è fatto obbligo di mantenere la distanza interpersonale di sicurezza di almeno un metro ed il rispetto del divieto di assembramento.
- I borsoni (e/o altri indumenti/effetti/accessori di uso personale) devono tra di loro essere posti ad una distanza di almeno un metro.
- L'accesso agli spogliatoi ed ai servizi igienici deve avvenire in modo regolato, scaglionato e controllato, al fine di evitare possibili assembramenti. Gli atleti, dirigenti, i giudici di gara ed operatori sportivi in genere, vi accedono uno alla volta, curandosi di igienizzare le mani, prima di entrare nell'ambiente e all'uscita dello stesso.
- Occorre procedere a frequente pulizia degli spogliatoi, delle docce, dei servizi igienici, delle aree comuni, di tutte le attrezzature e macchinari utilizzati, anche più volte al giorno e comunque dopo ogni sessione di allenamento/gara. Si raccomanda l'adeguata aerazione dei locali.
- È obbligatorio indossare la mascherina durante la permanenza negli spogliatoi e di adoperarla, per quanto possibile, in tutte le attività che ivi svolgono (eventuale cambio di indumenti, asciugatura, ecc.).
- È vietato l'uso di applicativi comuni, quali asciugacapelli, ecc. che, al bisogno, dovranno essere portati da casa. In queste aree deve essere comunque assicurato il distanziamento.

7. ACCOGLIENZA E TRIAGE (Cfr. le indicazioni riportate dal precedente articolo 4 bis)

- Per ogni sessione di allenamento/gara, è ammesso un numero limitato di tesserati inclusi gli operatori sportivi necessari e i giudici di gara. Tale numero è ridotto sulla base delle normative



vigenti, sia di carattere nazionale, sia di carattere locale.

- Gli operatori sportivi e i giudici di gara arrivano presso il sito di gioco con congruo anticipo rispetto all'inizio della sessione di allenamento/gara, al fine di sistemare e verificare il migliore allestimento e la migliore organizzazione per l'attività.
- Tutti coloro che accedono al sito di gioco devono rilasciare all'Operatore di accoglienza il proprio nome, cognome e numero di cellulare per il previsto tracciamento dei contatti. Tali dati, ai fini della tracciabilità, devono essere conservati per almeno 14 giorni.
- Eventuali accompagnatori degli atleti sono autorizzati ad entrare nel sito di gioco, solo per comprovati motivi. In tal caso devono effettuare il triage con relativo tracciamento. Si può assistere all'evento sportivo secondo quanto stabilito nel precedente articolo 4 bis.
- Il triage può avvenire mediante la misurazione della temperatura effettuata sulla base delle normative vigenti. Nel caso in cui la temperatura sia superiore a 37.5°C o in presenza di specifici sintomi, non è consentito l'accesso al sito di gioco.
- L'Operatore di accoglienza (o "Safe sport" o delegato secondo le norme vigenti) verificherà il QR-CODE della Certificazione Verde con l'App "VerificaC19" o attraverso analoghi sistemi automatici di verifica, previsti dalla Legge.
- Nel caso un soggetto all'interno dell'impianto sportivo dovesse manifestare sintomi evidenti di contagio da SARSCoV-2, è necessario:
 - provvedere al suo isolamento in un locale dedicato in attesa dell'intervento dei sanitari per l'espletamento delle procedure di soccorso e di sanità pubblica;
 - richiedere assistenza immediata di un medico;
 - pianificare una pulizia profonda e la sanificazione dell'area d'isolamento dopo il suo utilizzo (cfr. Allegato n.3).
- L'Operatore di accoglienza (o Operatore sportivo "Safe sport") vigila sul mantenimento della distanza di sicurezza e coordina l'ingresso di ciascun atleta, guidandolo, se necessario, nel rispetto delle indicazioni direzionali, fino al campo di gioco.
- All'ingresso della zona spogliatoi è obbligatoria la presenza di un dispenser di gel igienizzante indicato in maniera ben visibile.
- Al termine della sessione di training o di gara, l'allenatore, o figura deputata, indica il turno di uscita di ciascun atleta dal sito di gioco, a debita distanza l'uno dall'altro.



8. L'ALLENATORE

- Organizza lo spazio di gioco anche in collaborazione con l'assistente.
- Ha l'obbligo di indossare la mascherina e deve stazionare sempre ad almeno 1 metro di distanza dagli atleti, in qualunque momento dell'attività.
- Qualora debba mostrare un esercizio che richiede un significativo impegno fisico, è consentita la rimozione della mascherina per il necessario periodo di attività.
- Anche coadiuvato, osserva lo stato di salute degli atleti, intervenendo immediatamente all'insorgere dei seguenti sintomi:
 - difficoltà respiratorie/senso di mancanza d'aria, fame d'aria;
 - colpi di tosse;
 - mal di gola.
- Per gli atleti con disabilità è anche prevista la figura dell'accompagnatore (assistente o atleta guida) per l'espletamento della pratica sportiva.

9. L'ATLETA

- L'atleta si presenta al sito di gioco all'orario indicato dall'allenatore o altro operatore sportivo deputato dall'associazione sportiva, attendendo il proprio momento di ingresso presso uno dei punti di attesa. L'Operatore di accoglienza, in assenza di altri atleti, consentirà l'immediato ingresso dell'atleta.
- Solo gli atleti e le atlete che prendano parte attiva al gioco, sono esentati dall'indossare la mascherina. Gli atleti in panchina, nel momento dell'ingresso in campo, toglieranno la mascherina che si consiglia di lasciare presso la panchina in apposita busta personale.
- L'atleta deve attenersi alle istruzioni dell'allenatore e degli operatori sportivi di riferimento, anche in merito all'eventuale utilizzo di dispositivi di protezione, alla frequenza di lavaggio delle mani e a tutte le indicazioni relative la prevenzione del contagio.
- Atleti/e con capelli molto lunghi potranno partecipare alle sessioni di allenamento e di gara solo con i capelli raccolti.
- Al termine della sessione di allenamento e di gara, l'atleta abbandona, secondo l'ordine definito dall'allenatore o altra figura deputata, il campo di gioco, seguendo il percorso codificato.
- Durante la sessione l'atleta deve informare immediatamente e senza indugi l'allenatore in merito a qualsiasi forma di malessere fisico ed in particolare:
 - sintomi febbrili (affaticamento, senso di malessere generale, lacrimazione, produzione di



muco e catarro, sensazione di fronte che scotta, mal di testa);

- mal di gola;
- colpi di tosse ripetuti;
- difficoltà respiratorie.

• In caso di riscontro di tali sintomi l'atleta deve interrompere l'attività fisica, reidratarsi e riposarsi. La sessione di allenamento/gara dell'atleta in condizioni di malessere si deve pertanto ritenere conclusa.

• Nel sito di gioco è proibito lo scambio di oggetti personali (borracce, telefoni, bicchieri con bevande, indumenti di gioco, bottiglie di acqua ecc.); è obbligatorio che l'atleta porti da casa l'acqua, ricorrendo a contenitori riutilizzabili o monouso.

• Gli atleti con disabilità non hanno l'obbligo di indossare la mascherina il cui utilizzo resta comunque consigliato.

10. IL GIUDICE DI GARA

• Il giudice di gara è soggetto alla normativa di cui all'art. 4 bis del presente protocollo.

• È prevista la presenza di almeno un giudice di gara, ove designato, il quale ha il compito di vigilanza sul rispetto dei regolamenti tecnici di gioco inerenti alle attività previste.

• Il giudice di gara non ha l'obbligo di indossare la mascherina durante lo svolgimento dell'attività.

• Prima del riconoscimento ufficiale, la documentazione delle squadre (distinte, tessere, ecc.) dovrà essere possibilmente posizionata su un tavolino all'esterno dello spogliatoio.

• Le eventuali procedure di riconoscimento degli atleti e dirigenti avverranno possibilmente sul campo di gioco e, comunque, se negli spogliatoi, in zone tali da consentire il rispetto del distanziamento interpersonale di almeno 1 metro onde evitare qualunque forma di assembramento. All'atto del riconoscimento, solo in fase di appello, gli interpellati abbasseranno momentaneamente la mascherina.

11. LA SESSIONE DI ALLENAMENTO E DI GARA

• Ciascuna sessione deve essere limitata al tempo effettivamente necessario. Prima e dopo ciascuna sessione indoor si provvederà a:

- adeguata aerazione dei locali;
- verifica delle dotazioni di DPI utili allo svolgimento delle attività;
- pulizia delle attrezzature e dei materiali sportivi;
- pulizia delle superfici di gioco;
- ripristino del migliore allestimento del sito di gioco.



- I saluti tra atleti (e con/tra gli arbitri) avvengano nel rispetto della distanza interpersonale senza strette di mano (anche se trattasi di componenti della medesima squadra).
- Si raccomanda la distribuzione alternata dei componenti presenti in panchina lasciando un posto libero tra un occupato e l'altro.
- In caso di infortunio/malessere dei soggetti presenti all'interno dell'impianto sono autorizzate ad intervenire in soccorso soltanto le persone che indossano mascherina e guanti. Tutti gli altri presenti dovranno rispettare il previsto distanziamento.
- Per l'eventuale presenza di pubblico sulle tribune si rimanda allo scrupoloso rispetto di quanto previsto dalle norme statali al momento in vigore, nonché alle conseguenti determinazioni delle Autorità regionali. In ogni caso, le tribune potranno essere usate dagli atleti, tecnici e dirigenti in attesa della loro partecipazione alla competizione o agli allenamenti, mantenendo la prevista distanza di sicurezza.

12. FORMAZIONE E INFORMAZIONE

È previsto un programma formativo destinato agli operatori sportivi (caldamente suggerito per quelli di accoglienza e/o Safe sport), preventivo all'avvio delle attività. Per tutti, disponibili materiali formativi e informativi inerenti:

- regole di igiene;
- indicazioni di gestione degli spazi e organizzazione dell'allenamento e delle competizioni;
- regole di comportamento per tutti i soggetti fruitori del sito di gioco.

L'erogazione dei moduli formativi avviene per il tramite del Comitato territoriale di appartenenza, anche attraverso la piattaforma di e-learning CSI Academy e sistemi di videoconferenza per gli eventuali live streaming. I formatori sono indicati:

- dalla Sezione di Igiene, Dipartimento Scienze della Vita e Sanità Pubblica della Facoltà di Medicina dell'Università cattolica del Sacro Cuore per i moduli sanitari e di prevenzione;
- dalla Scuola nazionale tecnici del Centro Sportivo Italiano per i moduli tecnici e metodologici;
- dall'Area welfare del Centro Sportivo Italiano per i moduli sociologici, pedagogici e psicologici.

13. IL MONITORAGGIO

Per tutta la durata dell'emergenza sanitaria, il Protocollo CSI sarà monitorato dalla Sezione Igiene, Dipartimento Scienze della Vita e Sanità Pubblica della Facoltà di medicina dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, con la quale il Centro Sportivo Italiano ha stipulato un accordo



di collaborazione.

Il monitoraggio consentirà:

- di modificare le attività;
- di ridefinire i moduli formativi/informativi;
- di valutare l'incidenza del Covid-19 rispetto ad atleti/e partecipanti al progetto.

14. GESTIONE DEL SOGGETTO SINTOMATICO

- Nel caso in cui un individuo all'interno dell'impianto sportivo presenti uno o più dei sintomi compatibili con COVID-19 (febbre, mal di gola, tosse, anosmia, ageusia, ecc.) è prevista una procedura dedicata per minimizzare i rischi di contagio: l'Operatore di accoglienza (o Safe sport) dovrà contattare la ASL di competenza e seguirne tutte le indicazioni dalla stessa fornite.
- In presenza di personale medico della struttura, sarà esso a prestare assistenza al malato e ad attuare le misure necessarie.
- Si può prestare assistenza solo dopo essersi dotati di DPI idonei (maschera FFP2 o in assenza chirurgica, guanti e visiera/occhiali) e al malato, se sprovvisto, va fornita una mascherina DM.
- Il soggetto sintomatico va quindi indirizzato in un luogo, individuato in precedenza, deputato all'isolamento temporaneo.

15. TUTELA SANITARIA E CERTIFICAZIONE MEDICA

- Per tutte le attività si richiede la certificazione medica per l'idoneità alla pratica sportiva, conformemente alle delibere del Consiglio nazionale CSI e le attività praticate.
- In caso di contagio il soggetto interessato, oltre che seguire le disposizioni di tutela e prevenzione vigenti in materia, dovrà darne opportuna comunicazione al legale rappresentante della Società sportiva, per la quale lo stesso risulta tesserato che sarà tenuto alla gestione delle informazioni ricevute nel rispetto della normativa sulla privacy.
- A seguito di soggetto riconosciuto Covid positivo o posto in stato di quarantena, lo stesso dovrà essere trattato secondo i protocolli sanitari di legge e non potrà proseguire nel prendere parte all'attività sportiva.
- Nel caso in cui l'atleta sia stato colpito da Covid-19, prima della ripresa dell'Attività Sportiva, si dovrà inoltre fare riferimento all'Allegato 4 punto B) delle Linee Guida del 18 maggio 2020 "Modalità di svolgimento degli allenamenti degli sport di squadra" emanate ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020 Art. 1 lettera e) e ai sensi di quanto previsto dalla Circolare 1269-P- del 13/01/2021 emanata dal Ministero della Salute - Direzione generale della prevenzione sanitaria.
In assenza certificazione di idoneità sportiva non è consentito riprendere gli allenamenti collettivi e l'attività organizzata.



ALLEGATO 2

DISPOSIZIONI PER LE PISCINE PUBBLICHE E PRIVATE

Le seguenti disposizioni si applicano alle piscine pubbliche e private finalizzate alle attività natatorie e a quelle ludiche. Sono escluse le piscine ad usi speciali di cura, di riabilitazione e termale. Tali disposizioni sono tratte dai protocolli attuativi emanati dalla Federazione Italiana Nuoto, cui si rimanda per ulteriori aggiornamenti e per le specifiche in relazione agli allenamenti in vasca degli atleti di interesse nazionale.

1. Per le piscine al chiuso l'accesso è riservato esclusivamente alle persone in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2 del Decreto Legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 e del Decreto Legge 26 novembre 2021 n. 172 (cfr. Art. 4. Bis del Protocollo "Back to sport" aggiornato al 6 dicembre 2021). Valgono inoltre le seguenti disposizioni:
2. Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione. I frequentatori devono rispettare rigorosamente le indicazioni impartite dagli istruttori e assistenti ai bagnanti. Il gestore dovrà provvedere a predisporre un'opportuna segnaletica, incentivando la divulgazione dei messaggi volti a facilitare, la gestione dei flussi e a sensibilizzare i frequentatori riguardo i comportamenti da assumere.
3. Redigere un programma delle attività il più possibile pianificato in modo da eliminare eventuali condizioni di aggregazioni e regolamentare i flussi negli spazi di attesa e nelle varie aree per favorire il rispetto del distanziamento di almeno un metro, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale; quest'ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale.
4. Prevedere percorsi divisi per l'ingresso e l'uscita.
5. Prevedere l'accesso agli impianti tramite prenotazione.
6. Organizzare gli spazi e le attività nelle aree spogliatoi e docce, ove fruibili, in modo da assicurare il distanziamento di almeno un metro. Per le modalità di accesso ed utilizzo di spogliatoi e docce si rimanda a quanto disposto nel paragrafo 6 "Pratiche di igiene negli spazi comuni"
7. Riporre tutti gli indumenti e oggetti personali dentro la borsa personale, anche quando de-



positati negli appositi armadietti. È vietato l'uso promiscuo degli armadietti.

8. Dotare l'impianto/struttura di dispenser con soluzioni idroalcoliche per l'igiene delle mani dei frequentatori/clienti/ospiti in punti ben visibili all'entrata, altresì prevedere i dispenser nelle aree di frequente transito, nell'area solarium o in aree strategiche in modo da favorire da parte dei frequentatori l'igiene delle mani.

9. Per le aree solarium e verdi, assicurare un distanziamento tra gli ombrelloni (o altri sistemi di ombreggio) in modo da garantire una superficie di almeno 10 mq per ogni ombrellone.

10. Calcolare la densità di affollamento in vasca con un indice di 5 mq di superficie di acqua a persona per le piscine a uso natatorio; per le piscine non ad uso natatorio valgono le norme regionali di riferimento e quelle contenute nell'allegato 9 al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 ottobre 2020 e eventuali successive modifiche.

11. Il gestore pertanto è tenuto, in ragione delle aree a disposizione, a calcolare e a gestire le entrate dei frequentatori nell'impianto.

12. Regolamentare la disposizione delle attrezzature (sedie a sdraio, lettino) attraverso percorsi dedicati in modo da garantire il distanziamento di almeno un metro tra persone non appartenenti allo stesso nucleo familiare o conviventi.

13. Al fine di garantire un livello di protezione dall'infezione, occorre assicurare l'efficacia della filiera dei trattamenti dell'acqua e il limite del parametro cloro attivo libero in vasca compreso tra 1,0- 1,5 mg/l; cloro combinato: minore o uguale a 0,40 mg/l; pH 6.5-7.5. Detti limiti devono rigorosamente essere assicurati in presenza di bagnanti. La frequenza dei controlli sul posto dei parametri di cui sopra non deve essere inferiore alle due ore.

14. Prima dell'apertura della vasca dovrà essere confermata l'idoneità dell'acqua alla balneazione a seguito dell'effettuazione delle analisi di tipo chimico e microbiologico dei parametri di cui alla tabella A dell'allegato 1 dell'Accordo Stato Regioni e PP.M. del 16 luglio 2003, effettuate da apposite analisi di laboratorio. Le analisi di laboratorio dovranno essere ripetute durante tutta l'apertura della piscina al pubblico a cadenza mensile, salvo necessità sopraggiunte, anche a seguito di eventi occorsi in piscina, che possono prevedere una frequenza più ravvicinata.

15. È assolutamente vietato soffiarsi il naso e urinare in acqua, ed è pertanto obbligatorio far indossare pannolini contenitivi ai bambini molto piccoli.

16. Regolare e frequente pulizia e disinfezione delle aree comuni, spogliatoi, docce, servizi igienici, cabine, attrezzature: sdraio, sedie, lettini, incluse attrezzature galleggianti, natanti ecc. Per le modalità di accesso ed utilizzo di spogliatoi e docce si rimanda a quanto disposto nel paragrafo 6 "Pratiche di igiene negli spazi comuni".

17. Evitare l'uso promiscuo di oggetti e biancheria: l'utente dovrà accedere alla piscina munito di tutto l'occorrente.



18. Nelle piscine finalizzate alle attività ludiche deve essere assicurato lo stesso trattamento adottato per le piscine natatorie.

19. Si raccomanda al genitore/accompagnatore di avere cura di sorvegliare i bambini per il rispetto del distanziamento e delle norme igienico-comportamentali compatibilmente con il loro grado di autonomia e l'età degli stessi.

20. Le vasche che non consentano il rispetto delle indicazioni su esposte devono essere interdette all'uso. Pertanto si suggerisce particolare rigoroso monitoraggio nei confronti delle vasche per bambini.

21. I protocolli attuativi degli Enti di riferimento, conterranno anche misure di accesso alle strutture da parte del personale accompagnatore di persone con disabilità per i quali prevedere dispositivi di protezione individuali, nonché tutti gli altri dispositivi igienici previsti.

22. Tali Protocolli disporranno inoltre, ulteriori riferimenti e le misure relative alla clorazione dell'acqua, al ricambio dell'aria, e altre disposizioni di dettaglio.

DISPOSIZIONI PER LA PRATICA DI ATTIVITÀ SPORTIVA ALL'INTERNO DI LUOGHI CHIUSI

Le seguenti disposizioni si applicano a quei luoghi al chiuso deputati allo svolgimento di attività sportive, come ad esempio le palestre, sale fitness, ecc. anche situate all'interno di centri/circoli sportivi.

L'accesso a tali ambienti è riservato esclusivamente alle persone in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 e del Decreto Legge 26 novembre 2021 n. 172 (cfr. Art. 4. Bis del Protocollo "Back to sport" aggiornato al 6 dicembre 2021).

Tali disposizioni si applicano allo svolgimento di attività sportiva di base e attività motoria in genere.

All'interno del sito dovrà essere garantito il rispetto delle seguenti prescrizioni igieniche:

1. è consigliato rilevare la temperatura a tutti i frequentatori / soci / addetti / accompagnatori, giornalmente al momento dell'accesso, impedendo l'accesso in caso di temperatura superiore a 37,5 °C;

2. è obbligatorio verificare all'ingresso che fruitori dei servizi ed eventuali accompagnatori indossino la mascherina protettiva e, in caso negativo, vietare l'ingresso;



3. è necessario individuare percorsi di ingresso e di uscita differenziati;
4. i bambini devono essere accompagnati da non più di un familiare;
5. è obbligatorio mettere a disposizione dispenser di gel disinfettante nelle zone di accesso all'impianto, di transito, nonché in tutti i punti di passaggio, inclusi gli accessi agli spogliatoi e ai servizi nonché gli accessi alle diverse aree;
6. nelle zone in cui si svolge attività fisica è obbligatorio mettere a disposizione dispenser di gel disinfettante in quantità calibrata alla superficie della sala e al numero di potenziali utenti, e comunque in numero non inferiore a due dispenser ogni 300 mq ed è anche necessario prevedere l'utilizzo di disinfettante adeguato all'igienizzazione delle superfici dell'attrezzatura condivisa;
7. è obbligatorio mantenere sempre la distanza interpersonale minima di un metro;
8. è obbligatorio indossare correttamente la mascherina in qualsiasi momento all'interno della struttura, ad eccezione del momento specifico in cui si svolge attività fisica sul posto. A titolo di esempio, la mascherina va indossata obbligatoriamente anche durante l'allenamento se il cliente si sposta da una postazione o un attrezzo di allenamento all'altro;
9. è obbligatorio indossare correttamente sempre la mascherina nelle zone di accesso e transito;
10. è obbligatoria la pulizia e la disinfezione delle aree di contatto di ciascun attrezzo dopo ogni utilizzo da parte dell'utente con opportuno prodotto igienizzante;
11. durante l'attività fisica è obbligatorio mantenere la distanza interpersonale minima adeguata all'intensità dell'esercizio, comunque non inferiore a due metri. Ulteriori indicazioni di dettaglio potranno essere definite dagli specifici protocolli emanati delle Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Sportive Associate di riferimento, nonché della Federazione Medico Sportiva Italiana;
12. lavarsi frequentemente le mani;
13. non toccarsi mai occhi, naso e bocca con le mani;
14. starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie;
15. se non si ha a disposizione un fazzoletto, starnutire nella piega interna del gomito;
16. evitare di lasciare in luoghi condivisi con altri gli indumenti indossati per l'attività fisica, ma riporli in zaini o borse personali e, una volta rientrato a casa, lavarli separatamente dagli altri indumenti;



17. bere sempre da bicchieri monouso o bottiglie personalizzate;
18. gettare subito in appositi contenitori i fazzolettini di carta o altri materiali usati (ben sigillati);
19. utilizzare, ove possibile, tappetini propri o, se di uso collettivo, è obbligatorio igienizzarli prima e dopo la sessione di allenamento;
20. non consumare cibo negli spogliatoi ed all'interno della palestra.

Ai fini dell'attuazione delle buone pratiche igieniche dovranno essere messe a disposizione:

1. procedure informative affisse nel sito sportivo, nelle zone di accesso, nei luoghi comuni, nelle zone di attività sportiva, nonché negli spogliatoi e nei servizi igienici e presenza di gel igienizzante;
2. un sistema di raccolta dedicato ai rifiuti potenzialmente infetti (es. fazzoletti monouso, mascherine/respiratori);
3. indicazioni sulle corrette modalità e tempi di aerazione dei locali;
4. specifiche attività di filtrazione dell'aria nei locali chiusi ad alta densità di persone o di attività, ad esempio tramite purificatori di aria dotati di filtri HEPA destinati a diminuire la quantità di aerosol;
5. la sanitizzazione ad ogni cambio turno;

Sarà altresì vietato lo scambio di dispositivi (smartphone, tablet, ecc.) tra operatori sportivi e personale comunque presente nel sito sportivo. In aggiunta, coloro che praticano l'attività, hanno l'obbligo:

1. di disinfettare i propri effetti personali e di non condividerli (borracce, fazzoletti, attrezzi, ecc.);
2. di arrivare nel sito già vestiti adeguatamente alla attività che andrà a svolgersi o in modo tale da utilizzare spazi comuni per cambiarsi e muniti di buste sigillanti per la raccolta di rifiuti potenzialmente infetti;
3. di non toccare oggetti e segnaletica fissa.